



Venezia, 12-07-2013

nr. ordine 1942
Prot. nr. 127

All'Assessore Ugo Bergamo

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: pali di ormeggio in materiali alternativi al legno nella laguna di Venezia

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che;

- Da tempo è nota la problematica del precoce degrado dei pali in legno usati per l'ormeggio dei natanti nella Laguna di Venezia ed è sentita tra la cittadinanza la necessità di trovare valide soluzioni alternative.
- La Laguna di Venezia è però anche un ambiente complesso, con luoghi naturali e storici sottoposti a diverse normative di tutela del paesaggio. Tra l'altro la laguna è tutelata ai sensi del Capo II del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio ed ogni opera e installazione da realizzarsi al suo interno deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e Laguna, al fine di garantire ed aumentare la qualità del paesaggio.

Visto che:

- Per i suddetti motivi era sorta la necessità di evitare il proliferare di pali di ormeggio di ogni tipologia, con soluzioni "fai da te", e di fornire delle linee guida in materia, che contemperassero il rispetto per l'ambiente e per il paesaggio con una maggiore resistenza all'usura degli stessi pali di ormeggio.
- Al suddetto scopo è stata costituita il 20 giugno 2005, presso il Magistrato alle Acque, la "Commissione Tecnica per l'Utilizzo di Materiali Alternativi nella Laguna di Venezia" (di seguito denominata "Commissione Tecnica"), avviata dallo stesso Magistrato alle Acque, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e Laguna, e dal Comune di Venezia, e alla quale hanno partecipato come soggetti operativi anche Insula SpA e il concessionario Consorzio Venezia Nuova, con il contributo scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine di Venezia.
- In data 29 febbraio 2008 la Commissione Tecnica ha predisposto il verbale recante la "Definizione Indirizzi Generali" che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nella seduta del 4 marzo 2008 n.4/08, in cui ciascun ente, per le proprie competenze, veniva autorizzato ad usare dispositivi di protezione del legno o materiali non tradizionali (che non venissero dichiarati inidonei dalla Commissione Tecnica) per i pontili di ormeggio.

Considerato che:

- In base alla suddetta autorizzazione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, sono stati costruiti dagli enti che hanno costituito la Commissione Tecnica diversi pontili con pali recanti dispositivi di protezione del legno o costituiti di materiali non tradizionali, dando l'impressione alla cittadinanza che tali tipologie di pali fossero oramai concesse per tutti gli usi e di conseguenza incoraggiando il proliferare abusivo e disordinato in Centro Storico e in tutta la Laguna di pali di ormeggio in materiali non autorizzati. Con ciò, in pratica, la Commissione Tecnica, e di conseguenza tutti gli enti in essa rappresentati, ottenevano dei risultati esattamente opposti a quelli dichiarati nel verbale del 29 febbraio 2008.

Viste inoltre:

- La deliberazione della Giunta Comunale n.607/2008, con la quale è stata affidata ad Insula SpA, d'intesa con la Direzione Traffico Acqueo, nell'ambito dell'attività di manutenzione urbana della città di Venezia, la sperimentazione nei rii cittadini di Rio del Ponte Longo, Rio San Polo e San Zan Degolà, e Rio dell'Acqua Dolce, di pali di ormeggio in materiale plastico eco-rigenerato e "pali chiodati" in legno.
- L'Ordinanza del Sindaco n.704/2009 che ha autorizzato, nell'ambito delle suddette sperimentazioni nei rii sopraelencati, il posizionamento dei pali in materiale sintetico eco-rigenerato nel Rio del Ponte Longo alla Giudecca.
- La delibera 145/2010 del Consiglio Comunale, che ha modificato il Regolamento per la Circolazione Acqua del Comune di Venezia, inserendo all'articolo 4, comma 4, dopo le parole "Le paline e pali di ormeggio negli spazi e specchi acquei devono essere ritte e di legno", le ulteriori parole "o di altro materiale approvato dall'Amministrazione Comunale" (senza specificare quale altro materiale sia stato approvato), e modificando allo stesso modo la normativa per i pali da

casada.

Preso atto che:

- Sulla base delle sperimentazioni effettuate, dei sopralluoghi e delle prove eseguiti, e dei documenti scientifici prodotti, sono state individuate delle linee guida di intervento e delle raccomandazioni operative, oggetto di un Protocollo di Intesa sulle "Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia", sottoscritto in data 07.07.2011 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e Laguna, dal Magistrato alle Acque e dal Comune di Venezia.
- La Giunta Comunale, con la delibera di Giunta n.481/2011 approvava i criteri tecnici contenuti nel Protocollo di Intesa sulle "Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia" (che veniva allegato alla delibera di Giunta divenendone parte integrante).
- Tale Protocollo di Intesa riconosce come utilizzabili, in determinati ambiti, diverse tipologie di pali, anche realizzate con materiali alternativi al legno, prevedendo per dette tipologie un sistema di certificazioni, da realizzarsi di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e Laguna, nell'ambito delle attività del Comitato Tecnico di Magistratura presso il Magistrato alle Acque.
- Lo stesso protocollo riteneva ammesse, in alcuni ambiti specifici, anche due tipologie di pali sintetici, ritenendo tuttavia necessario per dette tipologie un approfondimento attento della "ricerca chimico-fisica, per verificare il rilascio di microplastiche con danni diretti sugli organismi (ostruzione canale alimentare) ed indiretti (come veicolo per specifici microinquinanti)".
- In data 13 luglio 2011 veniva presentato il suddetto Protocollo di Intesa con grande clamore mediatico in una conferenza stampa organizzata a Ca' Farsetti, alla quale erano intervenuti, oltre al sindaco Giorgio Orsoni, l'assessore comunale al Traffico Acqueo, Ugo Bergamo, la soprintendente ai Beni architettonici e paesaggistici di Venezia, Renata Codello e il vicepresidente del Magistrato alle Acque, Giampietro Mayerle. Di questa conferenza stampa si allega il link alla pagina web: <http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/47498>. Stando a quanto riportato nella pagina web, nel corso della conferenza stampa il Sindaco Giorgio Orsoni, tra l'altro, dichiarava "Con questo protocollo è stato raggiunto un equilibrio che coniuga salvaguardia e modernità della città.", mentre l'Assessore Ugo Bergamo affermava "È da correggere l'immaginario collettivo che vede negativamente l'introduzione di altro dal legno.". Al contempo, a nome della Soprintendenza, Renato Codello ribadiva: "Si tratta di materiali studiati per rispondere al meglio alle esigenze e ai luoghi della laguna in cui dovranno essere posizionati, affinché l'armonia generale sia rispettata".

Visto inoltre che:

- Nella suddetta delibera di Giunta n.481/2011 veniva stabilito di incaricare la Direzione Mobilità e Trasporti di dare applicazione con propri atti alle risultanze del Protocollo di Intesa sulle "Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia" nelle acque del Comune di Venezia, provvedendo a definire le opportune norme transitorie, anche nelle more dell'attivazione delle procedure di certificazione da parte del Magistrato alle Acque.
- Il suddetto Protocollo di Intesa non prevede semplicemente l'uso generalizzato, in qualsiasi ambito, di legno trattato o protetto o di materiali alternativi al legno. Anzi, Il Protocollo prevede tipologie di pali diversificate per le diverse zone della Laguna e per le diverse funzioni dei pali (pali di ormeggio singoli, pali degli imbarcaderi, eccetera).
- Il vigente Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia non lascia la scelta dei pali alla libera iniziativa del singolo concessionario di spazio o specchio acqueo, ma stabilisce come necessaria per l'infissione l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che può prevedere in tale sede prescrizioni anche in ordine alle tipologie di materiali utilizzati.

Considerato quindi che:

- Le sperimentazioni e le eccezioni sopra riportate, che prevedevano la sperimentazione di pali di ormeggio in materiale plastico eco-rigenerato e "pali chiodati" in legno soltanto in alcuni rii, la formulazione vaga della modifica dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento per la Circolazione Acquea (dove si stabilisce che i pali devono essere di legno "o altro materiale approvato"), attuata con la delibera 145/2010 del Consiglio Comunale, e i toni della conferenza stampa del 13 luglio 2011, che sembravano dare ormai come già operativa una modifica ai regolamenti sui materiali delle paline di ormeggio, hanno ingenerato nella cittadinanza una ancor maggiore convinzione che le tipologie di pali in materiale sintetico eco-rigenerato fossero oramai approvate dall'amministrazione Comunale, in qualsiasi ambito.
- Tale generale convinzione ha causato un aumento della proliferazione, negli ultimi anni, soprattutto di pali e paline di ormeggio in materiale eco-rigenerato, a cui ha fatto riscontro, da parte della Polizia Municipale, un'attività sanzionatoria discontinua, per via delle difficoltà interpretative di norme vaghe e della provvisorietà di tali norme. Del resto, tale attività sanzionatoria è risultata non compresa dalla popolazione, che era stata in precedenza male informata dagli annunci e dai provvedimenti che si sono via via susseguiti.
- Il problema del proliferare di pali e paline di ormeggio di ogni tipo, che aveva messo in moto la procedura che ha portato alla formazione della Commissione Tecnica nel 2005, si è perciò ulteriormente aggravato negli ultimi anni, nella perdurante attesa di una norma chiarificatrice da parte del Comune di Venezia e della definizione delle procedure di certificazione da parte del Magistrato alle Acque.

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE AL TRAFFICO ACQUEO

- 1) In che modo la Direzione Mobilità e Trasporti ha dato applicazione con propri atti alle risultanze del citato Protocollo di Intesa sulle "Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia".
- 2) Quali siano state le norme transitorie definite dalla Direzione Mobilità e Trasporti, nelle more dell'attivazione delle procedure di certificazione di tipologie alternative al legno da parte del Magistrato alle Acque.
- 3) Se le eventuali norme transitorie definite dalla Direzione Mobilità e Trasporti abbiano portato reali cambiamenti riguardo alla tipologia di pali autorizzabili, o se siano tuttora autorizzabili solo i pali in legno, esattamente come prima dell'approvazione dei criteri tecnici contenuti nel Protocollo di Intesa da parte della Giunta Comunale.
- 4) Se siano state fornite, sempre nelle more dell'attivazione di tali procedure di certificazione, direttive al Corpo di Polizia Municipale riguardo al modo di procedere nei confronti dei concessionari di spazio o specchio acqueo che hanno installato pali di ormeggio in materiale diverso dal legno o in legno trattato o protetto, ed eventualmente quali siano state tali direttive.
- 5) Di stabilire, se necessario anche tramite parere dell'Avvocatura Civica, se l'approvazione dei criteri tecnici contenuti nel Protocollo di Intesa costituisca anche una implicita approvazione delle tipologie di pali considerate ammesse nello stesso Protocollo di Intesa e se di conseguenza quelle tipologie di pali siano autorizzabili secondo l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento per la Circolazione Acquea (dove viene ammesso come autorizzabile qualsiasi "altro materiale approvato dall'Amministrazione Comunale").
- 6) Di stabilire, se necessario anche tramite parere dell'Avvocatura Civica, se i pali in legno trattato o protetto secondo le indicazioni contenute nel suddetto Protocollo di Intesa siano da considerarsi assimilabili ai "pali in legno" o se debbano sottostare alle procedure di certificazione che saranno definite dal Magistrato alle Acque.
- 7) Di rendere noto se la Commissione Tecnica abbia approfondito la ricerca chimico-fisica sulle due tipologie di pali sintetici ammesse dal Protocollo di Intesa, visto e considerato che tale approfondimento era stato ritenuto necessario dalla stessa Commissione Tecnica nel Protocollo di Intesa.
- 8) Se tra i pontili con pali recanti dispositivi di protezione del legno o costituiti di materiali non tradizionali realizzati da e per conto del Comune di Venezia ve ne siano alcuni provvisti di pali di tipologia dichiarata inidonea dalla Commissione Tecnica.
- 9) Se anche i pontili costruiti dagli enti che costituiscono la Commissione Tecnica, o che collaborano con essa, dovranno sottostare al sistema di certificazioni previsto per i pali di tipologia alternativa al legno, e quindi se vi sia la possibilità che i pali infissi da tali enti possano diventare fuori norma.
- 10) Se il sistema di certificazioni previsto per i pali di tipologia alternativa al legno dovrà essere considerato valido anche per quei canali, come il Rio del Ponte Longo alla Giudecca, dove è stata attuata la sperimentazione di pali di ormeggio in materiale plastico eco-rigenerato e "pali chiodati" in legno, e quindi se vi sia la possibilità che i pali infissi in tali canali possano diventare fuori norma.
- 11) Quale sia il numero di pali di tipologia alternativa al legno o in legno protetto infissi attualmente dal Comune di Venezia, distinto per tipologia.
- 12) Quali siano le somme sino ad ora liquidate e quelle impegnate dal Comune di Venezia quale contributo per i lavori della "Commissione Tecnica per l'Utilizzo di Materiali Alternativi nella Laguna di Venezia" e quali siano le somme provvisoriamente stanziare allo stesso scopo nella proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013.
- 13) Quali siano i risparmi ottenuti o previsti dal Comune di Venezia grazie alle sostituzioni di una parte dei propri pali in legno con altri di tipologia alternativa che sono state attuate fino ad ora.
- 14) Quali siano state le aziende fornitrici di pali in materiale alternativo al legno per il Comune di Venezia, distinte per tipologia di palo.
- 15) Quali siano state le aziende fornitrici di pali in materiale alternativo al legno per Insula SpA nel corso delle sperimentazioni effettuate in alcuni rii in seguito alla deliberazione di Giunta n.607/2008, distinte per tipologia di palo, e in che modo siano state individuate. Nel caso i pali siano stati acquistati direttamente dai concessionari, si chiede di conoscere se questi ultimi fossero vincolati a rivolgersi a ditte precedente selezionate da Insula S.p.A. e, se sì, quali siano state queste ditte, distinte per tipologia di palo.
- 16) Se l'Amministrazione Comunale abbia messo in atto o intenda attuare delle iniziative per informare correttamente la cittadinanza sulle tipologie di materiali che attualmente sono autorizzabili per i pali di ormeggio e sulle procedure autorizzatorie tuttora necessarie per infiggere tali pali, rimediando alla informazione incompleta fornita ai cittadini con la conferenza stampa del 13 luglio 2011.
- 17) Quante e quali richieste di chiarimento sullo stato di avanzamento della procedura di definizione del sistema di certificazioni siano state avanzate dal Comune di Venezia nei confronti del Magistrato alle Acque e della Soprintendenza, nel corso dei due anni dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, e quale sia stata eventualmente la risposta di tali enti.

Gian Luigi Placella